

Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile

n° 8/2026 del 30 aprile 2026

Dichiarazione IVA 2026: ravvedimento e sanzioni

È fissato al 30 aprile il termine per l'invio della dichiarazione IVA 2026 riferita al periodo 2025.

È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza e quindi entro il 29 luglio 2026 versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell'imposta, se dovuta, pari al 15% dell'imposta, ridotte anch'esse per effetto del ravvedimento operoso.

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta.

Se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell'imposta non versata.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell'imposta non versata.

Nuovo codice tributo per il credito d'imposta "Transizione 5.0"

L'Agenzia Entrate, con la Risoluzione N. 14/E del 16 aprile 2026, ha "ridenominato" il codice tributo del credito d'imposta "Transizione 5.0" "7079" come segue: "Credito d'imposta - Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38".

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026. Deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di completamento dell'investimento, nel formato "AAAA", indicato nel cassetto fiscale.

Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal GSE, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Dichiarazione precompilata 2026: guida alle novità, tra semplificazioni e nuovi limiti fiscali

Il cantiere della riforma fiscale entra nel vivo con la campagna dichiarativa 2026. Tra l'espansione della modalità semplificata, la rimodulazione delle detrazioni per i redditi medio-alti e il nuovo assetto dei bonus edilizi, il

rapporto tra contribuente e Fisco si evolve, rendendo sempre più cruciale la consulenza strategica del professionista.

La stagione della dichiarazione dei redditi 2026 (relativa al periodo d'imposta 2025) si apre ufficialmente il **30 aprile**, data in cui l'Agenzia delle Entrate renderà disponibili i modelli precompilati per milioni di cittadini, dai lavoratori dipendenti ai pensionati, fino ad una platea sempre più ampia di titolari di partita IVA.

Il calendario fiscale 2026

Il cronoprogramma della precompilata segue una scansione precisa. Dopo la pubblicazione del 30 aprile, che permette la sola consultazione dei dati caricati dal sistema (spese mediche, interessi passivi, premi assicurativi, contributi previdenziali), il portale consentirà l'invio effettivo, con o senza modifiche, a partire dal **14 maggio**.

Per chi utilizza il **Modello 730**, la scadenza ultima per l'invio è fissata al **30 settembre 2026**. Chi invece deve presentare il **Modello Redditi Persone Fisiche** avrà tempo fino al **2 novembre** (essendo il 31 ottobre festivo). Resta fondamentale ricordare che l'invio precoce accelera i tempi di rimborso per chi risulta a credito, ma una correzione successiva – possibile tramite l'annullamento dell'invio entro il 22 giugno – richiede estrema attenzione per non perdere i benefici legati alla "dichiarazione blindata".

La "Modalità Semplificata" si estende

Una delle novità più rilevanti è il consolidamento della **modalità semplificata** guidata. Non più una griglia rigida di righe e colonne (i classici quadri E, RP, ecc.), ma un percorso a domande che permette di confermare o integrare le informazioni attraverso un linguaggio più colloquiale. Tuttavia, questa "semplicità" grafica non deve trarre in inganno: il contribuente rimane l'unico responsabile della veridicità dei dati inseriti. Sebbene l'Agenzia delle Entrate precarichi una mole imponente di oneri detraibili, l'incompletezza di alcune banche dati (spesso relativa a ristrutturazioni o oneri comunicati in ritardo dai terzi) rende indispensabile un check preventivo con la documentazione cartacea.

Riforma IRPEF e tetto alle detrazioni

Il 2026 consolida la struttura dell'**IRPEF a tre scaglioni** (23%, 35%, 43%), ma introduce un meccanismo di "calmiere" per i redditi più elevati. Per i soggetti con un reddito complessivo superiore a **75.000 euro**, scatta infatti una rimodulazione delle detrazioni fiscali. Il diritto agli sgravi del 19% su molte spese (escluse quelle sanitarie e i mutui agrari) viene ridotto progressivamente al crescere del reddito e in base alla composizione del nucleo familiare. È un passaggio tecnico delicato: senza un'attenta pianificazione fiscale, molti contribuenti potrebbero trovarsi con detrazioni drasticamente ridotte rispetto agli anni passati.

In parallelo, si segnala l'allineamento della **"no tax area"** a 8.500 euro sia per i dipendenti che per i pensionati, una misura che punta a tutelare i redditi più bassi ma che richiede verifiche puntuali in sede di conguaglio, specialmente per chi ha avuto più rapporti di lavoro nell'arco dell'anno.

Familiari a carico e bonus edilizi

Cambia radicalmente la gestione dei figli a carico. Con l'entrata a regime dell'Assegno Unico Universale, le detrazioni in dichiarazione spettano ormai solo per i figli di età compresa tra i **21 e i 30 anni** (salvo casi di disabilità). Per i residenti all'estero, inoltre, le regole si sono fatte più stringenti, limitando la possibilità di considerare a carico i familiari non residenti nell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo.

Sul fronte casa, il 2026 è l'anno della transizione post-Superbonus. Le spese sostenute nel 2025 vedono aliquote ridotte (65% per il Superbonus residuo) e una spalmatura obbligatoria in **dieci rate annuali**. Questa "diluizione" del credito d'imposta è un'arma a doppio taglio: se da un lato riduce l'imposta dovuta per un decennio, dall'altro espone al rischio di "incapienza" fiscale, ovvero alla perdita della detrazione qualora l'imposta lorda annua non sia sufficientemente elevata.

Definiti i punteggi di affidabilità fiscale per i benefici premiali ISA a partire dal periodo d'imposta 2025

L'Agenzia Entrate (Provvedimento Agenzia Entrate 22.4.2026 n. 123160) ha definito **a regime** i punteggi di affidabilità fiscale per poter utilizzare i benefici previsti dal regime premiale ISA a partire dal periodo d'imposta 2025 (e quindi anche per i periodi successivi, fino ad eventuali nuovi provvedimenti).

In relazione agli ISA del periodo d'imposta 2025 (per i soggetti "solari"), oggetto del modello REDDITI 2026, ove il punteggio di affidabilità sia pari **almeno a 9**, per il periodo d'imposta 2025 oppure come media semplice di 2024 e il 2025, è possibile accedere ai seguenti benefici:

- esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la **compensazione** dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui relativi all'IVA maturati nell'annualità 2026, a 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'IRAP, maturati nel periodo 2025;

- esonero dal visto di conformità sulla richiesta di **compensazione** del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2027, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui;
- esonero dal **visto di conformità**, ovvero dalla **prestazione della garanzia**, sulla richiesta di **rimborso** del credito IVA maturato per l'anno d'imposta 2026, per crediti d'importo non superiore a 70.000 euro annui;
- esonero dal **visto di conformità**, ovvero dalla **prestazione della garanzia**, sulla richiesta di **rimborso** del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2027, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

Per i punteggi **inferiori a 9, ma almeno pari a 8** per il periodo d'imposta 2025, oppure almeno pari a **8,5 come media semplice di 2024 e 2025**, i benefici sopra indicati spettano fino all'importo massimo di **50.000 euro**, per i crediti IVA, e fino a **20.000 euro**, per crediti relativi alle imposte dirette e IRAP.

Inoltre:

- qualora il risultato ISA sia pari almeno a 9 (per il 2025, o come media semplice di 2024 e 2025), il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:
 - esclusione dalla disciplina delle società non operative ("di comodo");
 - esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2025, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
- qualora il risultato ISA sia pari almeno a 8,5 per il 2025, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2024 e il 2025, il contribuente può beneficiare per il 2025 dell'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.
- qualora il risultato ISA sia pari a 8 per il periodo d'imposta 2025, si riducono di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo.

I soggetti che hanno aderito al **concordato preventivo biennale**, per il biennio di adesione, applicano tutti i benefici premiali a prescindere dal punteggio ISA.

Un risultato ISA **minore o uguale a 6** potrà essere utilizzato per la definizione delle strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

Dichiarazione Criptovalute 2026: novità e rischi

Con l'approssimarsi dei termini per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi (compreso 730) torniamo a segnalare un tema importante ma spesso sottovalutato dai contribuenti.

Tutti i contribuenti italiani che detengono criptovalute sono tenuti a compilare il **quadro RW** (modello redditi persone fisiche) o il **quadro W** (modello 730), indicando il valore del portafoglio crypto al **31 dicembre** dell'anno fiscale.

IMPORTANTE: non esiste alcuna soglia di esenzione. Anche un solo euro in criptovalute va dichiarato.

L'**omessa compilazione del quadro RW (o W)** prevede sanzioni che variano tra il **3% e il 15%** del valore delle crypto-attività non monitorate. Tale obbligo di monitoraggio sussiste per ogni euro detenuto, poiché non esistono soglie di esenzione. Inoltre, va considerata la sanzione relativa all'imposta sul valore delle crypto-attività, che si calcola nel quadro RW ed è pari al **2 per mille**.

A questi oneri vanno aggiunte le **sanzioni specifiche** previste per chi non avesse dichiarato le plusvalenze realizzate.

Gli impatti del recente D.Lgs. 47/2026 sulla governance delle Società di Capitali non quotate

Il sistema della governance societaria è stato profondamente ridefinito dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 in vigore il **29 aprile 2026**. Il **D.Lgs. 47/2026** introduce infatti una riforma strutturale che aggiorna il **Codice Civile** e il **Testo Unico della Finanza** per modernizzare la gestione delle imprese italiane.

Le nuove norme pongono al centro della governance la **progettazione di assetti organizzativi adeguati**, rendendo i vertici aziendali direttamente responsabili della prevenzione delle crisi.

Un cambiamento fondamentale riguarda l'**organo di controllo**, che assume un ruolo dinamico di raccordo tra i vari flussi informativi per monitorare l'efficacia reale dei presidi di rischio.

Per le società quotate, il decreto semplifica l'accesso ai mercati attraverso la revisione delle soglie per l'**OPA** e l'adozione di regimi agevolati per le **PMI**. Vengono inoltre introdotte disposizioni specifiche sull'uso dell'**intelligenza artificiale** e sulla gestione delle minacce informatiche nei processi amministrativi.

Diritto annuale Camere di Commercio 2026 più alto del 20%

I MIMIT (Decreto ministeriale 17 marzo 2026 - Camere di commercio. Incremento delle misure del diritto annuale) ha autorizzato l'incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2026-2028.

L'aumento è finalizzato a garantire il finanziamento di progetti strategici da parte di diverse Camere di Commercio. Sarà applicato dalle 61 Camere di Commercio che ne hanno fatto richiesta: Agrigento, Alessandria-Asti, Aosta, Arezzo-Siena, Bari, Basilicata, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi-Taranto, Cagliari-Oristano, Caltanissetta, Caserta, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Chieti-Pescara, Como-Lecco, Cosenza, Cremona-Mantova-Pavia, Cuneo, Emilia, Ferrara e Ravenna, Firenze, Foggia, Frosinone-Latina, Genova, Gran Sasso d'Italia, Irpinia-Sannio, Lecce, Marche, Maremma e Tirreno, Messina, Milano Monza Brianza Lodi, Modena, Molise, Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte, Nuoro, Padova, Palermo Enna, Pistoia-Prato, Pordenone-Udine, Reggio Calabria, Rieti-Viterbo, Riviera di Liguria, Roma, Romagna, Salerno, Sassari, Sicilia orientale, Sondrio, Torino, Toscana Nord Ovest, Trapani, Trento, Treviso-Belluno, Umbria, Varese, Venezia Giulia, Venezia Rovigo, Verona, Vicenza.

Le imprese che avessero già versato il diritto annuale per l'anno 2026 senza la maggiorazione, dovranno effettuare il conguaglio (versando la differenza) entro il termine per l'invio della dichiarazione dei redditi 2025.

Molte della CCIAA interessate avevano già pubblicato la notizia dell'aumento, che restava però subordinato all'autorizzazione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (autorizzazione ora ottenuta).

Passaggio generazionale: la nuda proprietà non basta per l'esenzione fiscale sulle quote di controllo delle S.r.l.

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 6616/2026, è tornata a fare chiarezza sulle condizioni necessarie per beneficiare dell'**esenzione dall'imposta di donazione** nel trasferimento di quote societarie ai figli. Il principio espresso è netto: **non basta trasferire la "maggioranza della proprietà", ma è necessario che il beneficiario acquisisca il pieno controllo di diritto della società.**

L'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 4-ter del Dlgs n. 346/90 permette di trasferire quote di S.r.l. ai discendenti senza pagare l'imposta di donazione, a patto che i beneficiari acquisiscano o integrino il controllo della società per almeno 5 anni.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un genitore aveva donato ai figli la nuda proprietà della partecipazione totalitaria (100%) di una S.r.l., riservando però a sé (usufruttuario) il diritto agli utili e, soprattutto, il diritto di voto sulle delibere di distribuzione degli utili.

Secondo i giudici, il trasferimento non è in questo caso idoneo a fruire del bonus fiscale. Il motivo risiede nella definizione di "controllo di diritto" (ex art. 2359 c.c.):

- per beneficiare dell'esenzione, il beneficiario deve disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.
- se il donante trattiene il potere di decidere sulla destinazione degli utili, il beneficiario non ha un controllo pieno.
- mancando la possibilità di incidere su una parte essenziale dei poteri riservati all'assemblea, non si configura quel "passaggio di testimone" gestionale che la norma intende agevolare.

La delibera sulla destinazione dell'utile non è un dettaglio secondario perché decidere se distribuire dividendi o accantonare riserve per investimenti futuri incide direttamente sulla struttura finanziaria e sul valore dell'ente. La Corte sottolinea che la scelta di non distribuire utili è legittima solo se supportata da ragioni oggettive e coerenti con l'interesse sociale. Se tale decisione viene assunta sistematicamente e senza giustificazioni valide, può persino configurarsi come un abuso di maggioranza.

Questa recente sentenza conferma che la pianificazione del passaggio generazionale richiede sempre un'analisi tecnica meticolosa.

Studio Meli è a disposizione per una consulenza personalizzata sulla gestione delle successioni e delle donazioni d'azienda, al fine di ottimizzare il carico fiscale e proteggere il patrimonio familiare.

L'accesso ai servizi on line dell'Agenzia Entrate da parte di "persone di fiducia"

Tutti i contribuenti giuridicamente "capaci" ma in difficoltà o impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online dell'Agenzia Entrate e/o dell'Agenzia Entrate-Riscossione, possono richiedere che una persona di loro fiducia sia abilitata ad operare, nel loro interesse, nell'area riservata di una o di entrambe le Agenzie.

La **persona di fiducia abilitata** presso l'Agenzia Entrate può operare nell'area riservata del contribuente per consultare e gestire pratiche fiscali, inclusi **cassetto fiscale, dichiarazione precompilata, fatture elettroniche, dati catastali e invio di documenti**.

Ogni persona può designare una sola persona di fiducia. Ogni persona può essere designata, quale persona di fiducia, al massimo da tre persone e disabilitata all'utilizzo dei servizi online nell'interesse di un'altra persona al massimo per tre volte nell'arco dell'anno solare. Quindi una persona di fiducia:

- può avere al massimo tre abilitazioni attive, a prescindere dalla scadenza delle stesse
- dopo la terza disabilitazione (anche se relativa a soggetti diversi) non può più essere nuovamente abilitata per quell'anno solare.

La **persona di fiducia agisce al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale** eventualmente svolta (per esempio, non può essere conferita l'abilitazione a un commercialista, nell'ambito del rapporto tra cliente e professionista).

L'istanza è presentata dall'**interessato**, mediante una specifica funzionalità *web* oppure compilando e sottoscrivendo il **modulo allegato al provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023**.

L'interessato può utilizzare una delle seguenti modalità:

- **la funzionalità web** disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia Entrate, all'interno della sezione "Il tuo profilo"
- **inviando la documentazione** a una qualunque Direzione Provinciale dell'Agenzia Entrate, **in allegato a un messaggio PEC** (Posta Elettronica Certificata), trasmesso dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure dall'indirizzo di posta elettronica certificata intestato alla persona di fiducia. L'invio del modulo dalla PEC della persona di fiducia deve essere espressamente autorizzato barrando nel modulo l'apposita casella. Gli indirizzi di posta sono disponibili nella pagina "[Pec Direzioni Provinciali](#)". Il modulo può essere sottoscritto con la firma digitale dell'interessato oppure con firma autografa sul modello cartaceo, che può essere scansionato (copia per immagine di documento analogico) e allegato insieme alla copia del documento di identità in corso di validità dell'interessato
- **presentando presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia Entrate** il modello firmato in originale ed esibendo il proprio documento di identità
- **tramite il servizio online di videochiamata**, disponibile nella sezione "*Prenota un appuntamento*" del sito dell'Agenzia Entrate, secondo le modalità in essa indicate. In tal caso il modulo cartaceo, compilato e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, insieme al documento di identità in corso di validità dell'interessato. A conclusione dell'appuntamento, l'interessato può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio PEC o di posta elettronica ordinaria all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate contattato. In alternativa, può inviarne a quest'ultimo la copia per immagine del modello cartaceo esibito a video, corredata della copia del proprio documento di identità in corso di validità.

In alternativa, **solo se l'interessato è impossibilitato, a causa di patologie**, a presentare la richiesta presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia Entrate, il modulo può essere presentato dalla persona di fiducia. In questi casi, la persona di fiducia deve necessariamente recarsi presso un ufficio territoriale dell'Agenzia Entrate e consegnare il modulo a cui vanno allegati una copia del documento di identità in corso di validità dell'interessato e della persona di fiducia, oltre all'attestazione dello stato di impedimento dell'interessato, rilasciata dal suo medico di medicina generale (il medico di famiglia o suoi sostituti). Qualora l'interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, l'attestazione può essere rilasciata da un medico della struttura stessa, legalmente autorizzato.

L'esito della richiesta è comunicato al richiedente:

- **in tempo reale**, quando l'istanza è presentata tramite la funzionalità web disponibile in area riservata
- **entro 30 giorni** dalla ricezione della documentazione, negli altri casi.

Se la documentazione è stata presentata in allegato a un messaggio PEC, l'esito è comunicato con un messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo PEC del mittente.

Nel caso di presentazione della richiesta in ufficio, anche in videochiamata, se la pratica non è trattata in tempo reale, l'esito è comunicato con le modalità concordate con il contribuente (e-mail, sms, contatto telefonico).

Attenzione: l'abilitazione è valida **fino al 31 dicembre dell'anno indicato dall'interessato nell'istanza**. Tale termine non può, in ogni caso, andare oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'abilitazione è attivata (per esempio, un'abilitazione attivata nel 2026, può essere valida al massimo fino al 31 dicembre 2028). Se non è indicato alcun termine, l'abilitazione scade il 31 dicembre dell'anno in cui è attivata. Le abilitazioni scadute possono essere riattivate con le stesse modalità utilizzate per la prima attivazione.

Con modalità analoghe a quelle della richiesta di abilitazione, è possibile richiedere, in qualsiasi momento, la **disabilitazione** della persona di fiducia. L'istanza di disabilitazione può essere presentata, oltre che dall'interessato, anche dal suo rappresentante legale. In questo caso è necessario allegare la documentazione attestante tale condizione. Inoltre, a tutela dell'interessato, anche qualora lo stesso sia impossibilitato a presentare l'istanza di disabilitazione, la stessa può essere eseguita d'ufficio.

Terzo settore: esenzione dall'imposta di registro solo per ETS già iscritti al RUNTS

Chiarimenti sulla portata dell'art. 82 del Codice del Terzo settore: niente agevolazione per le modifiche statutarie finalizzate all'iscrizione al RUNTS.

L'esenzione dall'imposta di registro prevista per alcune modifiche statutarie degli enti del Terzo settore si applica **esclusivamente agli enti già iscritti al RUNTS**. Restano invece escluse le modifiche adottate da associazioni che intendono iscriversi al Registro.

Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi.

Esenzione imposta di registro: cosa prevede il Codice del Terzo settore

L'articolo 82, comma 3, del Dlgs n. 117/2017 stabilisce che le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro quando sono effettuate per adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. La norma si inserisce nel quadro delle agevolazioni fiscali riconosciute agli enti del Terzo settore (ETS), con riferimento anche a operazioni straordinarie come fusioni, scissioni e trasformazioni.

Sul punto è intervenuta la Circolare n. 1/2026, che ha precisato l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione.

Per "**Terzo settore**" si intende infatti l'insieme degli enti privati:

- iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
- privi di scopo di lucro;
- operanti per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attivi in ambiti di interesse generale attraverso attività volontarie, mutualistiche o di produzione e scambio di beni e servizi.

Alla luce di tali chiarimenti, l'esenzione dall'imposta di registro **non si applica alle modifiche statutarie effettuate da enti non ancora iscritti al RUNTS**.

In questi casi, infatti, al momento dell'adozione delle modifiche l'ente non ha ancora acquisito la qualifica di ente del Terzo settore e, di conseguenza, non può beneficiare del regime agevolato previsto dall'articolo 82.

Allarme phishing dall'Agenzia Entrate

L'Agenzia Entrate ha segnalato una nuova campagna di phishing finalizzata a ottenere delle credenziali di accesso dagli utenti.

Il tentativo di truffa avviene tramite una comunicazione ingannevole che viaggia via mail. Nel testo è presente un link che rimanda a una pagina di accesso falsa che imita graficamente l'area riservata dei servizi online dell'Agenzia delle entrate. L'obiettivo è convincere l'utente a inserire proprie mail e password per accedere alla propria area riservata. Una volta cliccato su "accedi" tali dati vengono immediatamente acquisite dai truffatori.

Si raccomanda sempre di prestare massima attenzione qualora si ricevessero mail "anomale".

Whistleblowing: aggiornamenti da ANAC e ASSONIME

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha aggiornato (delibere n. 478 e n. 479 del 26 novembre 2025) il quadro delle regole in materia di **whistleblowing**, relative, rispettivamente, alla gestione dei canali interni di segnalazione e alle modalità di presentazione e trattamento delle segnalazioni esterne. Le indicazioni di ANAC sono finalizzate a rendere più efficaci i sistemi di segnalazione, promuovendone una piena integrazione nei modelli organizzativi aziendali e nei presidi di controllo interno.

A supporto degli operatori, Assonime ha predisposto un vademecum operativo che intende offrire una sintesi dei principali adempimenti e delle connesse criticità applicative, proponendo altresì, ove possibile, soluzioni operative desumibili dalle Linee Guida ANAC o già emerse nelle prime prassi, a supporto delle imprese nell'implementazione di sistemi di whistleblowing.

Promemoria e aggiornamento del lavoro

n° 8/2026 del 30 aprile 2026

La gestione del personale nella liquidazione giudiziale.

L'avvento del **Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza** ha segnato un mutamento paradigmatico nella gestione dei rapporti di lavoro pendenti nel caso di insolvenza del datore di lavoro, sostituendo la vetusta procedura fallimentare con l'istituto della **liquidazione giudiziale**. All'interno di questo nuovo alveo normativo, il legislatore ha inteso colmare un vuoto storico, dedicando una sezione specifica, e in particolare gli **articoli 189 e 190**, alla regolamentazione organica degli effetti della crisi sui contratti di lavoro subordinato. Tale sforzo sistematico mira a coniugare le esigenze di celerità della procedura concorsuale con i principi cardine dell'ordinamento giuslavoristico, garantendo una tutela più definita ai prestatori d'opera che si trovano coinvolti nel dissesto economico del proprio datore.

Un principio fondamentale, mutuato dalla tradizione civilistica e ribadito dal comma 1 dell'art. 189, è che l'apertura della liquidazione giudiziale **non costituisce di per sé motivo di licenziamento**. Al contrario, si instaura una fase di sospensione ex lege, durante la quale i rapporti di lavoro rimangono in uno stato di quiescenza in attesa delle determinazioni strategiche del curatore. In questo frangente, il lavoratore vive una condizione di attesa sospensiva: da un lato non è tenuto alla prestazione lavorativa, dall'altro non matura alcun diritto retributivo o accessorio, trovandosi di fatto privo di reddito immediato. È il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, a detenere il potere decisionale circa il subentro nei contratti o l'esercizio del recesso.

La disciplina temporale della sospensione è rigorosa: il termine ordinario è fissato in **quattro mesi** dall'apertura della procedura. Se entro tale finestra cronologica il curatore non comunica formalmente il subentro, i rapporti di lavoro che non siano già cessati si intendono **risolti di diritto**, con un effetto retroattivo che risale alla data della sentenza dichiarativa della liquidazione. Esiste tuttavia la possibilità di una proroga di tale termine, che può essere assegnata dal giudice delegato per un periodo non superiore a otto mesi su istanza del curatore, dell'Ispettorato territoriale del lavoro o persino dei singoli dipendenti, qualora si ravvisino concrete prospettive di ripresa dell'attività o di trasferimento dell'azienda a terzi. In questa specifica eventualità, a ristoro del prolungato periodo di incertezza, è riconosciuta al lavoratore un'**indennità speciale**, parametrata all'anzianità di servizio e compresa tra due e otto mensilità, la quale trova collocazione nel passivo come credito in prededuzione, venendo quindi soddisfatta con priorità rispetto ai debiti anteriori.

Qualora il curatore decida di recedere dai rapporti sospesi, tale atto produce i propri effetti ex tunc, ovvero **dalla data di apertura della liquidazione**. Ne consegue che i crediti maturati dai dipendenti fino a quel momento vengono qualificati come **crediti anteriori**, soggetti alle regole del concorso e assistiti dal privilegio generale previsto dall'art. 2751-bis n. 1 del Codice Civile. Al contrario, se il curatore opta per il subentro, egli assume a tutti gli effetti la qualità di datore di lavoro e i relativi costi (retribuzioni e oneri contributivi) gravano sulla procedura in regime di **prededuzione**. Un'ipotesi peculiare è rappresentata dall'esercizio provvisorio dell'impresa: in tale scenario, i rapporti di lavoro proseguono regolarmente, salvo che il curatore non intenda sospenderli o procedere al licenziamento secondo le norme vigenti, e tutti i crediti maturati durante questa fase sono considerati debiti della massa da onorare prioritariamente.

Il legislatore ha inteso tutelare la libertà del lavoratore anche durante la fase di sospensione. Se il dipendente ritiene di non poter attendere l'esito delle valutazioni del curatore, può rassegnare le proprie **dimissioni**, le quali, decorso il termine di quattro mesi dall'apertura della liquidazione, si intendono per **giusta causa**. Tale previsione è di estremo rilievo, poiché garantisce al lavoratore il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso e, contestualmente, l'accesso al trattamento di disoccupazione **NASpI**, in quanto la cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 189 è equiparata a una perdita involontaria dell'occupazione. L'indennità di mancato preavviso spetta inoltre in tutti i casi di recesso del curatore, licenziamento o risoluzione di diritto per i rapporti a tempo indeterminato.

Un'ulteriore innovazione riguarda la gestione delle eccedenze di personale attraverso la procedura di **licenziamento collettivo**. Qualora il curatore ravvisi la necessità di procedere in tal senso, il Codice della

Crisi introduce una disciplina semplificata che deroga parzialmente alla legge 223/1991. L'obiettivo è l'accelerazione dei tempi procedurali: la fase sindacale e quella amministrativa vengono accorpate e il termine per l'esame congiunto è drasticamente ridotto a dieci giorni, eventualmente prorogabili di altri dieci dal giudice delegato. Questa contrazione temporale mira a evitare che le lungaggini burocratiche sottraggano risorse preziose alla massa dei creditori o ostacolino la rapida liquidazione dei beni aziendali.

In conclusione, la liquidazione giudiziale configura per i dipendenti un percorso accidentato, che oscilla tra la speranza della conservazione del posto tramite il trasferimento d'azienda e la necessità di recuperare i propri crediti attraverso il passivo e l'intervento vicario degli ammortizzatori sociali. La nuova normativa, pur nella sua complessità tecnica, offre un quadro di riferimento più certo rispetto al passato, obbligando gli organi della procedura a una dialettica costante con le rappresentanze sindacali e con l'Ispettorato del lavoro, affinché il sacrificio del lavoratore non ecceda quanto strettamente necessario alla gestione della crisi. Il dipendente non è più un attore passivo che subisce gli effetti del fallimento, ma un soggetto titolare di diritti procedurali specifici e di garanzie indennitarie che mirano a mitigare l'impatto sociale dell'insolvenza imprenditoriale.

SIAMO A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO IN MERITO ALLE NOTIZIE RIPORTATE DA QUESTO PROMEMORIA CHE, PER IL SUO LIVELLO DI SINTESI, RAPPRESENTA UN SEMPLICE MEMORANDUM ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI.

CORDIALI SALUTI.